

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

composto dai seguenti Magistrati:

dott. Luigi Levita

Giudice estensore

dott. Gerardina Guglielmo

Giudice

ha pronunciato, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. XXX/2010 R.A.G.C. – ad oggetto: Revoca di inabilitazione promossa

da

**C. M.**, nata ad Avellino il XXX (c.f. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mannetta, presso il cui studio in Gesualdo, Corso Italia n. 5, elettivamente domicilia, giusta mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

#### nei confronti di

C. L., nata ad Avellino il XXX e residente in XXX

**INABILITATA** 

#### nonché del

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi

**INTERVENTORE** EX LEGE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 18.11.2010, C. M. ha chiesto pronunziarsi la revoca dell'inabilitazione della sorella gemella C. L. pronunciata con sentenza n. 71 del 10.4.1991 dal locale Tribunale, essendo venute meno le cause dell'inabilitazione in ragione del progressivo fortificarsi del carattere della stessa e del raggiungimento di una completa indipendenza, specialmente dopo la contrazione del matrimonio e la successiva vedovanza.

Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 713 c.p.c.; il Giudice istruttore, in ragione della peculiare natura del procedimento, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 22.12.2010, procedendo all'ascolto dell'inabilitata e della ricorrente, nominando quindi CTU il dott. Gerardo Iuliano e mandando la Cancelleria di convocarlo per la successiva udienza del 2.2.2011.

Depositata tempestivamente la perizia, all'udienza del 4 maggio 2011 il Giudice istruttore ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni (per tutte, accoglimento del ricorso) ed ha riservato la causa alla decisione del Collegio, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in ragione dell'esplicita rinuncia delle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4020).

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo *status* della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato; le peculiarità di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, oltre che specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 c.c. e art. 714 c.p.c.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interessato e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (in termini, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256).

Nel caso in esame, la ricorrente, sulla scorta della raggiunta piena autonomia della sorella, ha chiesto revocarsi l'inabilitazione di C. L.

La domanda deve essere accolta, per le considerazioni che di seguito si espongono.

Va infatti evidenziato che, con sentenza del 10.4.1991 del locale Tribunale, la C. era stata inabilitata in ragione di una "totale dipendenza psicologica dalla madre, della quale appare completamente succube" (pag. 5).

Nel presente procedimento nondimeno la C., all'esame del Giudice istruttore ex art. 419 c.c., è apparsa del tutto capace di orientarsi nel tempo e nello spazio e di rispondere

esaurientemente alle domande; ha raccontato con larghezza di particolari gli episodi più salienti della sua vita ed ha saputo riconoscere il valore del denaro, dimostrando sostanziale lucidità nel ricordo ed apprezzabile chiarezza espositiva. Ha altresì raccontato del suo matrimonio e della successiva morte del marito nel 2004, riferendo della propria attività di coltivazione dell'orto e manifestando di comprendere perfettamente le ragioni della sua presenza in Tribunale, mostrando al Giudice istruttore anche la propria patente di quida.

In questo senso, va evidenziato che l'esame personale del soggetto, ai sensi dell'art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante, perché più utile e conducente allo scopo di cui alla procedura, sebbene il giudice debba tenere conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa, al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989).

Anche la ricorrente C. M., sorella gemella dell'inabilitata, ha riferito in udienza del corretto stile di vita di quest'ultima, totalmente autonoma nelle sue attività tanto da guidare l'automobile e da recarsi da sola a fare visita alla madre.

Sulla medesima scia si pongorio le risultanze dell'espletata consulenza tecnica, all'epito della quale il CTU, premettendo che anche all'atto dell'inabilitazione non si evidenziavano patologie rilevant, ha concluso per l'assenza di qualsivoglia infermità mentale, evidenziando una adeguata capacità di valutazione del denaro da parte della C. e ritenendo che "nelle attuali condizioni la perizianda è in grado di curare i suoi affari d'indole patrimoniale e tutti gli atti della vita civile che attengono altresì alla cura della sua persona" (pag. 7 dell'elaborato).

L'elaborato del CTU, fondato non soltanto sull'osservazione diretta e sulla visita personale dell'interessata, ma anche sull'accurata valutazione della documentazione acclusa al fascicolo del procedimento, appare immune da censure sotto il profilo logico e può, pertanto, essere posto a base della presente decisione congiuntamente agli altri elementi istruttori (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. Civ., Sez. III, 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26694; Cass., Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9178; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2005, n. 10668).

Tanto premesso, il Collegio che sussistano i presupposti per la revoca dell'inabilitazione di C. L., la quale non si trova più in una condizione di infermità di mente che la renda attualmente incapace, ex art. 415 c.c., di provvedere ai propri interessi.

Le risultanze dell'istruttoria consentono infatti di ritenere superate – allo stato – le problematiche di ordine personale (dipendenza psicologica dalla madre) che ebbero a condurre alla sua inabilitazione, pronunciata dal locale Tribunale con sentenza del 10.4.1991 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 marzo 1993, n. 2895); similmente, anche la denunciata fragilità ed insicurezza della persona, che costituirono uno dei motivi della surrichiamata pronuncia, sono decisamente venute meno all'attualità, sulla scorta delle univoche conclusioni che possono trarsi in tal senso dall'esame del complessivo compendio probatorio.

Tali risultanze consentono altresì di escludere che la C., ex art. 429 c.c., debba essere assistita da un amministratore di sostegno, avendo raggiunto un apprezzabile livello di

autogestione che renderebbe attualmente inopportuno qualsivoglia controllo (peraltro, già esercitato nel periodo dell'inabilitazione in maniera assolutamente sporadica dalla sorella in veste di curatrice, la quale ha riferito che sostanzialmente non ve ne era alcun bisogno: l'avvenuto matrimonio dell'inabilitata nel predetto arco temporale costituisce del resto, ad avviso del Collegio, un ulteriore elemento di riscontro in tal senso).

Per effetto del combinato disposto degli artt. 423 e 430 c.c., va disposta a cura della Cancelleria la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile, per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Le spese processuali possono dichiararsi non ripetibili, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.

Le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della ricorrente.

### P. Q. M.

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, nella composizione indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- revoca l'inabilitazione di C. L., nata ad Avellino il XXX e residente in XXX;
- **ordina** annotarsi la presente sentenza *ex* artt. 423 e 430 c.c., 88 R.D. 9.7.1939 n. 1238 e 49, lett. e), D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- dichiara non ripetibili le spese processuali.;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.

Così deciso in Sant'Angelo dei Lombardi, camera di consiglio del 10 maggio 2011.

#### IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Luigi Levita

IL PRESIDENTE

dott. Vincenzo Beatrice

Depositata in Cancelleria il 10.5.2011